



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE  
**Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-67 del 16/03/2022**

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA E DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 6 in data 17 marzo 2022;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico Pietro Piciocchi;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali 2021", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- il D. Lgs. 546/1992 in materia di contenzioso tributario;
- l'art. 91 c.p.c. che disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza;

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora convenuto in numerosi ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed in sede di appello alla Commissione Tributaria Regionale per quanto concerne i tributi locali gestiti;

Considerato che per alcuni ricorsi nei quali il Comune di Genova risulta soccombente non viene accordata dal giudice preposto la compensazione delle spese di lite, ma le stesse risultano dovute alla controparte;

Rilevato altresì che gli uffici procedono alla liquidazione delle spettanze a titolo di spese di lite a seguito di richiesta delle controparti, anche qualora il contenzioso non sia stato definito a causa della provvisoria esecutività delle sentenze dei giudici tributari prevista dal D. Lgs. 156/2015;

Considerato che è stata effettuata la periodica attività di ricognizione e monitoraggio delle spese di lite a cui il Comune di Genova è stato condannato con sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Genova e della Commissione Tributaria Regionale della Liguria immediatamente esecutive, così come indicato per tipologia di tributo nell'allegato "A", parte integrante al presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per gli importi dovuti a seguito di sentenze esecutive delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, pari ad Euro 27.574,50 comprensivi di oneri accessori stimati;

Premesso inoltre che:

- con sentenza n. 891 depositata il 20/12/2021, immediatamente esecutiva, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della Parrocchia SS. Pietro e Bernardo alla foce con compensazione delle spese di giudizio, ma ponendo a carico del Comune soccombente le spese di CTU, liquidate in Euro 1.200,00 per onorari, Euro 165,00 per spese oltre IVA e Cassa Previdenziale.
- tale perizia aveva determinato il riconoscimento di alcune esenzioni IMU per alcuni locali della Parrocchia che risultavano destinati ad attività ecclesiali;
- tale pronuncia è stata appellata dal Comune in ragione del fatto che la perizia del 2020 non poteva riferirsi all'annualità 2014, e si è in attesa dell'udienza di discussione;

Ritenuto necessario riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per il pagamento delle spese di CTU, dovute a seguito della sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale n. 891 depositata il 20/12/2021, pari ad Euro 1.748,57, comprensivi di oneri ed IVA;

Premesso altresì che:

- in data 14/06/2012 il Sig. I.R., in qualità di erede universale della Sig.ra T.P., ha presentato istanza di rimborso n. 189262 relativa ad ICI per gli anni d'imposta 2007 (euro 211,38), 2008 (euro 751,60) e 2009 (euro 166,79) per un importo complessivo pari ad euro 1.129,77 oltre agli interessi dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006, sostenendo che l'immobile oggetto di istanza, benché ai fini catastali costituisse unità immobiliare distinta rispetto all'adiacente abitazione di residenza di T.P., ai fini ICI dovesse essere considerata abitazione principale ed usufruire delle agevolazioni previste poiché di fatto unita a quest'ultima dal 1986;
- il Sig. I.R., non avendo il Comune risposto nei termini di legge, ha impugnato il silenzio rifiuto;
- con raccomandata prot. n. 303263 del 04/10/2013 l'Ufficio ICI/IMU ha comunque risposto che non era possibile accogliere l'istanza di rimborso in quanto l'immobile risultava catastalmente e toponomasticamente distinto dall'abitazione residenza di T.P.;

Considerato che:

- la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 1868/2014, ha respinto il ricorso del contribuente, il quale ha proposto appello;
- la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 50/2018 ha respinto l'appello del contribuente, ritenendo che i due immobili siano stati separati fino al 2010, quando è stata

effettuata la fusione catastale; considerando che negli anni 2007-2009 TARSU e TIA sono state versate separatamente; che infine la dichiarazione di inizio lavori tra i due appartamenti era del 2006 ma quella di fine lavori del 2010;

- avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione la quale, con sentenza n. 9079/2019, ha ritenuto il motivo fondato in quanto, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato.

Rilevato che:

- la Cassazione, con la citata pronuncia, ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale abbia errato laddove, nel rigettare l'appello del contribuente, ha fatto unicamente riferimento al momento della variazione catastale; ha accolto il ricorso del contribuente e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- in data 07/07/2021 la Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 619, depositata in data 23/07/2021, dopo aver disposto la riunione dei tre giudizi, con capofila il R.G.N. 673/2019, ha accolto l'appello del contribuente dichiarando illegittimi i dinieghi di rimborso opposti e ha condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di rinvio, rispettivamente pari ad euro 2.000,00 ed euro 1.500,00 per un totale di 3.500,00 euro, oltre accessori di legge;
- l'importo di 3.500,00 euro, oltre oneri accessori come da richiesta del difensore del contribuente, pari ad Euro 2.870,92 per un importo totale di Euro 6.370,92, relativo alle spese di giudizio è stato inserito nell'elenco delle spese di lite di cui all'allegato "A" del presente provvedimento.

Ritenuto necessario riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per il rimborso ICI relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 a favore del Sig. I. R., in qualità di erede della Sig.ra T. P., a seguito della sentenza esecutiva n. 619/2021 del 07/07/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per l'importo di Euro 1.129,77, oltre interessi stimati pari ad Euro 328,94, per un totale di Euro 1.458,71;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

La Giunta  
P R O P O N E  
Al Consiglio Comunale

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 al fine di dare attuazione alle sentenze esecutive emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova e dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria nei ricorsi contro il Comune di Genova, provvedendo al pagamento a favore di parti attrici dei seguenti importi:

- Euro 27.574,50 per spese di lite, come da allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;
- Euro 1.748,57 per spese di CTU, dovute a seguito della sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale n. 891 del 17/06/2021 e depositata il 20/12/2021;
- Euro 1.458,71, comprensivi di interessi stimati, per rimborso ICI a favore del Sig. I.R., dovuto a seguito della sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Regionale n.619/2021 del 07/07/2021 depositata il 23/07/2021;

per un importo complessivo pari a Euro 30.781,78 comprensivo degli interessi presunti, con riserva di ripetizione in caso di diverso esito definitivo del giudizio;

2) di dare atto che gli impegni di spesa suddetti trovano capienza nei seguenti capitoli:

- capitolo 7730 c.d.c. 350.9.01 "Spese contenzioso tributario", Bilancio 2022, p.d.c. U 1.10.5.4.1 "Oneri da contenzioso"
- capitolo 62000 c.d.c. 350.6.14. "Sgravi e rimborsi di Tributi locali – a famiglie", Bilancio 2022, p.d.c. U 1.9.99.4.1 "Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso"

3) di demandare alla Direzione Politiche delle Entrate - Settore Imposte e Canoni gli adempimenti di competenza;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione delle sentenze;

6) di dare atto che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.





COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 127 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-67 DEL 16/03/2022**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA E DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

1) Allegato A

Il Dirigente  
Dott.ssa Natalia Boccardo

## SPESE DI LITE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE 2021 - 2022

GIUDICE	SPESE GIUDIZIO IMPORTO	NUMERO SENTENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA	TRIBUTO
Commissione Tributaria Provinciale	1.800,00 €	815/21	22-nov-21	IMU
Commissione Tributaria Provinciale	2.160,00 €	813/21	18-nov-21	IMU
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	44/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	45/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	43/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	46/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	47/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	42/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	48/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	49/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	50/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	51/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Provinciale	30,00 €	52/22	19-gen-22	TARI
Commissione Tributaria Regionale	2.000,00 €	902/21	23-nov-21	IMU
Commissione Tributaria Regionale	1.000,00 €	793/21	20-ott-21	IMU
Commissione Tributaria Regionale	3.000,00 €	791/21	19-ott-21	CIMP
Commissione Tributaria Regionale	2.000,00 €	40/22	13-gen-22	CIMP
Commissione Tributaria Regionale	3.500,00 €	619/21	23-lug-21	ICI
Commissione Tributaria Regionale	2.000,00 €	98/22	31-gen-22	IMU
<b>Totale Spese di lite</b>	<b>17.790,00 €</b>			
<b>Totale Spese di lite oltre oneri accessori stimati</b>	<b>27.574,50 €</b>			

IL DIRETTORE

Dott.ssa Paola Baccantini





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2022-DL-67 DEL 16/03/2022 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.  
267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA E DALLA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA NEI  
RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

17/03/2022

Il Dirigente Responsabile  
Natalia Boccardo





COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 127 0 0</b>	<b>DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-67 DEL 16/03/2022</b>	

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA E DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2022	29.323,07	7730		
2022	1.458,71	62000	2022	6043

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

La spesa relativa al capitolo 62000 risulta già impegnata con impegno n. 2022/6043 con cui si provvede al rimborso di tributi locali indebitamente versati e relativi interessi maturati.

Genova, 17 /03 /2022

Il Dirigente  
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2022-DL-67 DEL 16/03/2022 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.  
267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA E DALLA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA NEI  
RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

17/03/2022

Il Dirigente Responsabile  
[dott.ssa Magda Marchese]





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2022-DL-67 DEL 16/03/2022 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.  
267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA E DALLA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA NEI  
RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

17/03/2022

Il Direttore Servizi Finanziari  
[dott.ssa Magda Marchese]

